



Il lavoro negli Enti religiosi

Torino, 3 febbraio 2022

Francesco Natalini

Il lavoro negli Enti Religiosi



Sommario (non vincolante)

- *La classificazione degli appartenenti al clero*
- *L'attività lavorativa dei religiosi nei confronti dell'Ordine di appartenenza.*
- *L'attività lavorativa prestata nei confronti di terzi o di altre congregazioni*
- *Il trattamento economico e normativo introdotto dalla Riforma del terzo settore: D.Lgs 112 e 117/2017*
- *Il lavoro domestico. Il concetto di comunità stabile*
- *Il Fondo di previdenza per il clero*
- *La disciplina del collocamento obbligatorio*
- *Come cambia la busta paga dal 2022*
- *L'esonero dal contributo CUAFF e i possibili sviluppi alla luce dell'introduzione dell'assegno unico universale*

La classificazione degli appartenenti al clero ()*

Clero secolare/diocesano

Comprende vescovi, sacerdoti, diaconi che non sono vincolati ad una “regola religiosa” e che quindi vivono nel “secolo”, cioè nel mondo civile (dal latino saeculum, mondo); essi non sono obbligati a professare voti, in quanto l’essenza del loro sacerdozio (donare la vita a Dio per annunciare il Vangelo e celebrare i sacramenti) non ne richiede la loro pronuncia, ma fanno promessa di obbedienza e castità.

Clero regolare

Comprende vescovi, presbiteri, diaconi (frati, monache, suore, ecc.) che appartengono a Istituti religiosi aventi una determinata regola e che emettono i voti religiosi perpetui.

(*) G.Panatta Ispettore Inps (Gruppo ODCEC)

La classificazione degli appartenenti al clero

Gli oblato

- Dal latino oblatum = offerto. Sono soggetti affiliati alla casa di un ordine religioso pur non vivendo come membri dell'ordine a tempo indeterminato

Oblato/fratello laico

- Trattasi di un laico che per puro spirito religioso offre se stesso, i suoi beni e i suoi servizi a una comunità religiosa

Oblati Conventuali

- Sono soggetti che vivono in una comunità monastica.. Più che a livello di impegno volontario, loro condivideranno la vita della comunità ed accetteranno, senza remunerazione, qualsiasi lavoro o servizio che verrà loro richiesto

Prestazioni svolte da ecclesiastici appartenenti a clero regolare

Il Pretore di Varese aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non retribuito a favore dell'ente di appartenenza, quando l'attività svolta non sia spirituale; comunque, non sia strettamente identificabile con la professione religiosa;

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Corte Costituzionale, ordinanza n. 592 del 29 dicembre 1989

La Corte aveva già affermato (cfr. sentenza n. 108 del 1977) in linea con l'indirizzo giurisprudenziale dei giudici ordinari anche di legittimità, il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge censurata non risulta costituzionalmente illegittimo se l'attività del religioso - di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento - sia prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi facenti parte, e non alle dipendenze di un "terzo", dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta "*religionis causa*" in adempimento dei fini della congregazione;

Prestazioni svolte da ecclesiastici appartenenti a clero regolare

Circolare INPS n.51 del 18 gennaio 1995

Non assoggettamento all'obbligo assicurativo dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni **gestite** dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza.

Esempio:

Non assoggettamento all'obbligo assicurativo dei sacerdoti insegnanti presso i Seminari e le loro scuole.

Circolare INPS n.447 del 27 dicembre 1977

Caso diverso è un'attività lavorativa **resa nei confronti di terzi**, atteso che in tal contesto i religiosi sono soggetti all'assicurazione IVS e l'obbligo sussiste anche se il compenso non viene versato al lavoratore ma direttamente al suo Ordine o Congregazione di appartenenza.

Il sinallagma «atipico»

L'assenza dell'elemento "retribuzione", che integra uno dei criteri distintivi di maggiore rilevanza per individuare l'assicurabilità o meno di una prestazione lavorativa, è una peculiarità dei servizi prestati in favore di un Ente religioso, ancorché rappresenti una deviazione dal sinallagma tipico.

Per i religiosi il **voto di povertà** da essi pronunciato impedisce di ricevere qualsivoglia remunerazione per qualsiasi attività resa in favore della comunità

Anche un **laico** può effettuare un'attività lavorativa **a titolo gratuito**, in quanto la interpreta come un'offerta fatta alla comunità religiosa di appartenenza, però in tali ipotesi va fatta una valutazione più accurata

Il sinallagma atipico. Il lavoro degli oblato

Anche l'attività prestata da un **oblato** conventuale in favore della comunità religiosa a cui è affiliato, è considerata come conseguenza della regola che l'oblato è tenuto ad osservare.

Non sussiste alcun obbligo assicurativo anche se riceve vitto e alloggio e piccole somme di denaro per le spese personali, al pari dei religiosi che fanno parte della stessa comunità.

Nel caso, invece, in cui l'attività venga prestata in favore di terzi, sussiste **l'obbligo contributivo** all'assicurazione generale obbligatoria, secondo le regole generali

La riforma degli Enti del terzo settore

Enti del terzo settore

2A Enti di Terzo Settore

1. Organizzazioni di volontariato (ODV)
2. Associazioni di promozione sociale (APS)
3. Enti filantropici
4. Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
5. Reti associative
6. Società di mutuo soccorso
7. Associazioni, riconosciute e non riconosciute
8. Fondazioni
9. Altri enti di carattere privato diversi dalle società
10. I rami di attività degli enti religiosi civilmente riconosciuti

Art.1, comma 3 D.Lgs 112/2017 (Impresa sociale)

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2



Art.4, comma 3 D.Lgs 117/2017 (ETS)

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6



Art.2 D.Lgs 112/2017

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più **attività d'impresa** di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo [1, commi 1 e 2](#), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito, ai sensi dell'articolo [111](#) del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni;
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo [2](#) della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#), e successive modificazioni;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.5 D.Lgs 117/2017

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo [1, commi 1 e 2](#), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Art.5 D.Lgs 117/2017

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Art.5 D.Lgs 117/2017

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#);

Art.5 D.Lgs 117/2017

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo [2](#) della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#), e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo [27](#) della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#), e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#);
- y) protezione civile ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.6 D.Lgs 117/2017

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo **17, comma 3**, della **legge 23 agosto 1988, n. 400**, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Il lavoro volontario

Art.13 comma 2 D.Lgs 112/2017.

Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, (*) nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di **attività di volontariato**, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, **non può essere superiore** a quello dei lavoratori. L'impresa sociale **deve assicurare** i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro **gli infortuni e le malattie connessi** allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

(*) proprio gli Enti religiosi

D.Lgs 117/2017

Art. 17. Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un **apposito registro** i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività **soltanto le spese effettivamente sostenute** e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese** di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Art. 17. Volontario e attività di volontariato

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art. 18. Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 19. Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

Art. 33. Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.
3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

Il lavoro volontario caratteristiche

Il lavoro del volontario deve essere:

- Svolta per mezzo dell'organizzazione di cui il volontario fa parte
- prestato in modo personale e spontaneo
- gratuito, senza fini di lucro anche di lucro «indiretto»
- reso esclusivamente per fini di solidarietà
- Insussistenza di rapporti con contenuti patrimoniali nei confronti dell'ente

Sono consentite unicamente erogazioni per il rimborso di spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni



Nuova comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali



Legge di conversione del Decreto Fiscale (Legge 215/2021)

- Viene inoltre previsto che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
- La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da **500 a 2.500** euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
- **Non si applica** la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

La nota congiunta n.29/2022 INL – ML (in sintesi)

La (successiva) nota INL n.109 del 27.01.2022

Esclusioni dall'obbligo

- **Non sussiste obbligo se non si tratta di attività imprenditoriale**
- Per lavoratori autonomi occasionali si intendono quelli sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n.
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

Il trattamento economico e normativo introdotto dalla Riforma del terzo settore: D.Lgs 112 e 117/2017

D.Lgs 112/2017 (Art.13)

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo [51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

D.Lgs 117/2017 (Art.16)

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo [51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 51. *Norme di rinvio ai contratti collettivi*

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

D.Lgs 117/2017

- Norme «calmieratrici»
- Introdotte per evitare abusi e discriminazioni
- Parità di trattamento

Art.8 D.Lgs 117/2017

Si considerano distribuzione indiretta di utili (**vietata**):
c) la corresponsione a **lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi superiori del **quaranta** per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo [51](#) del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

Art.16 D.Lgs 117/2017

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto **uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Il lavoro domestico. Il concetto di comunità stabile

Il DPR 1403/71 e le circolari dell'Istituto in materia di lavoro domestico, in particolare la circolare n. 89 del 6 maggio 1989, hanno chiarito che possono essere datori di lavoro domestico, oltre alle persone fisiche, **anche le comunità - religiose e non - costituite tra persone non legate da vincoli di sangue che sostituiscono, per coloro che ne fanno parte, sotto il profilo morale e organizzativo, la famiglia di origine.** I requisiti che dette comunità devono avere, perché si possano qualificare come datori di lavoro domestico sono:

- **essere stabili**, permanenti e continuative di “tetto e mensa” ;
- assenza di fini di lucro, politico, culturale , sportivo o di svago.

La presenza di entrambi i requisiti garantisce che la prestazione mantenga la natura di lavoro domestico , definito **all'art.1 della Legge 339/58** come opera resa per il funzionamento della vita familiare, in quanto le comunità, così come individuate, sono assimilabili per i soggetti che ne fanno parte alla propria famiglia.

Sono quindi riconducibili, in un elenco esemplificativo e non esaustivo, a quanto indicato: **le case famiglia, i seminari, le comunità familiari di assistenza, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale** o dal servizio diocesano, le comunità militari, purché siano rispettati i requisiti richiesti.

Il lavoro domestico. Il concetto di comunità stabile

Cassazione n. 5049/1988

«...comunità stabili (religiose o militari), [sono quelle] che riproducono nella loro vita di relazione le stesse regole della vita familiare (vincolo associativo; stabilità e permanenza, condivisione di tetto e di mensa, assenza di finalità lucrative). E' stato considerato come lavoro domestico l'attività svolta dalla cuoca e addetta alle pulizie di una comunità religiosa conventuale, ancorchè tale comunità ospiti, fuori da qualsiasi scopo di lucro, saltuariamente persone diverse dai religiosi...»

Enti religiosi e collocamento obbligatorio

Art.3, comma 3 Legge 68/1999

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Art.2, commi 5 e 6 del D.p.r. 333/2000

5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle **norme contrattuali** e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.

6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per **gli istituti scolastici religiosi**, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

CCNL Agidae

Ai fini dell'applicazione della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) e del successivo regolamento [D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333](#) le parti concordano che:

tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente,

- ai sensi del comma 3 dell'[art. 3, L. n. 68/1999](#) "per i partiti politici, le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente mansioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione";

- come specificato al comma 5 dell'[art. 2, D.P.R. n. 333/2000](#) "il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'[art. 3, comma 3 della legge n. 68/1999](#), è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli Organismi di cui al citato comma 3";

- per la determinazione della base di computo della quota di riserva, **sono esclusi** il personale ausiliario e le figure professionali che hanno rapporto diretto con gli ospiti assistiti, inquadrati nelle categorie e posizioni economiche A2 e A3 (operatore generico ai servizi mensa e sala, accompagnatrice/ore), B2 (assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, bagnina/o), C1 (animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza), C2 (educatrice/ore senza titolo ad esaurimento, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o con titolo o qualifica equivalente, accompagnatrice/ore anche di gruppo), D1 (educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapeuta occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/ore di attività sportive), il personale con funzioni direttive delle categorie E e F.

Come cambia la busta paga dal 2022 (anche per gli Enti religiosi)

Le nuove aliquote

IRPEF ATTUALE		NUOVA IRPEF	
scaglioni di reddito	aliquote	scaglioni di reddito	aliquote
0 - 15	23%	0 - 15	23%
15 - 28	27%	15 - 28	25%
28 - 55	38%	28 - 50	35%
55 - 75	41%	>50	43%
>75	43%		

Cosa può cambiare con la nuova Irpef

(escluse detrazioni e bonus 100 euro)

Reddito	Irpef attuale	Nuova Irpef	Risparmio
15.000	3.450	3.450	0
20.000	4.800	4.700	100
25.000	6.150	5.950	200
30.000	7.720	7.400	320
40.000	11.520	10.900	620
50.000	15.320	14.400	920
60.000	19.270	18.300	970
70.000	23.370	23.000	370
75.000	25.420	25.150	270
100.000	36.170	35.900	270

Le nuove detrazioni

NO TAX AREA DIPENDENTI	8.174 invariata
NO TAX AREA PENSIONATI	8.500: aumenta di 326 €
NO TAX AREA AUTONOMI	5.500: aumenta di 700 €
DETRAZIONI OLTRE NO TAX AREA: DIPENDENTI	<p>Da 0 da 15 mila - 1,880 (Minime) - 3100 (Ordinarie)</p> <p>Da 15 a 28 mila euro --> $1.910 + 1.190 * (28.000 - RC) / 13.000$</p> <p>Da 28 A 50 mila euro --> $1.910 * (50.000 - RC) / 22.000$</p> <p>Oltre 50 mila euro --> zero</p>
DETRAZIONI OLTRE NO TAX AREA: PENSIONATI	<p>Da 0 a 8.500 euro --> 1.955</p> <p>Da 8.500 a 28.000 euro --> $700 + 1.255 * (28.000 - RC) / 19.500$</p> <p>Da 28 a 50 mila euro --> $700 * (50000 - RC) / 22000$</p> <p>Oltre 50 mila euro --> zero</p>
DETRAZIONI OLTRE NO TAX AREA: AUTONOMI	<p>Da 0 a 5.500 euro --> 1.265</p> <p>Da 5.500 a 28.000 euro --> $500 + 765 * (28.000 - RC) / 22.500$</p> <p>Da 28.000 a 50.000 euro --> $500 * (50000 - Y) / 22.000$</p> <p>Oltre 50 mila euro --> Zero</p>

Le novità sul trattamento integrativo

CONFERMATO il trattamento integrativo limitatamente ai titolari di reddito complessivo **non superiore a euro 15.000** per periodo d'imposta (2020 e 2021 erano 28.000).

Confermato anche l'importo 1.200 da riportare alla durata del rapporto di lavoro.

Riconosciuto ANCHE ai percettori di reddito (15.000 / 28.000 euro) SE la somma di:

- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
- detrazioni per oneri
 - art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
 - art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
 - art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche), **(rateali)**
 - art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),

é superiore all'imposta lorda. (quindi sono INCAPIENTI)

ABROGATA, invece, l'ulteriore detrazione (Redditi da 28.000 a 35.000+da 35.000 a 40.000)

Differimento di alcuni termini in materia di addizionali IRPEF

- **Differito al 31 marzo 2022** (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, **entro il 13 maggio 2022** (rispetto al 31 gennaio 2022), provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it;
- i Comuni, **entro il 31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2022, provvedano alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche

Riduzione aliquota contributiva a carico del lavoratore (comma 121)


*«In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i **rapporti di lavoro dipendente**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico **del lavoratore di 0,8 punti percentuali** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.»*

(34.996 euro annui)

- periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
- **lavoratori dipendenti**
- retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00
- riduzione dell'aliquota contributiva di 0,8 punti percentuali.

Effetti sul netto di IRPEF – Detrazioni – sconto contributivo

■ Sconto Irpef annuo (strutturale) ■ Sconto contributivo annuo (solo 2022)



Enti religiosi e AA.SS.

- Con la (mini) riforma degli AA.SS. gli Enti religiosi possono rientrare nella normativa del F.I.S. e richiedere il nuovo Assegno di integrazione salariale ex art.30 del D.Lgs 148/2015.
- Se si superano i 15 dipendenti nel semestre possono accedere alla CIGS
- Però tutto questo ha un costo



Art. 30
~~Assegno ordinario~~
Assegno di integrazione salariale

1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ~~ordinario~~ di **integrazione salariale** di importo pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno **di integrazione salariale ordinario** **si applica, per quanto compatibile**, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

«1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari all'art. 3, comma 5-bis e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

2. La domanda di accesso all'assegno ~~ordinario~~ **di integrazione salariale** erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

TABELLA FIS ANNO 2022

Numero dipendenti nel semestre precedente / tipologia	Contributo ordinario FIS (%) (A)	Riduzioni contributo FIS anno 2022 (B)	Contributo dovuto al FIS anno 2022 (A-B)	Contributo CIGS anno 2022
>15	0,8%	0,11	0,69%	0,9% (-) riduzione anno 2022: 0,63 = 0,27 %
>5 e fino a 15	0,8%	0,25	0,55%	-----
Fino a 5	0,5%	0,35	0,15%	-----
Ex commercio /logistica >50 nel semestre (art 20. co 2, D.Lgs 148/2015)	0,8%	0,56	0,24%	0,9%

Assegno unico universale

- *Da marzo 2022 cessa di operare, per i figli minori, maggiorenni 18.20 anni e disabili l'ANF (e le detrazioni di imposta) e subentra l'Assegno unico universale*

50

25

15

25

0

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)	
fino a	15.000	175,0	85,0	85,0	105,0	95,0	85,0	80,0	85,0	20,0	30,0
da 15.000,01 a	15.100	174,5	84,8	84,7	105,0	95,0	85,0	80,0	84,8	20,0	29,9
da 15.100,01 a	15.200	174,0	84,5	84,4	105,0	95,0	85,0	80,0	84,5	20,0	29,8
da 15.200,01 a	15.300	173,5	84,3	84,2	105,0	95,0	85,0	80,0	84,3	20,0	29,6
da 15.300,01 a	15.400	173,0	84,0	83,9	105,0	95,0	85,0	80,0	84,0	20,0	29,5
da 15.400,01 a	15.500	172,5	83,8	83,6	105,0	95,0	85,0	80,0	83,8	20,0	29,4
da 15.500,01 a	15.600	172,0	83,6	83,3	105,0	95,0	85,0	80,0	83,6	20,0	29,3
da 15.600,01 a	15.700	171,5	83,3	83,0	105,0	95,0	85,0	80,0	83,3	20,0	29,2
da 15.700,01 a	15.800	171,0	83,1	82,8	105,0	95,0	85,0	80,0	83,1	20,0	29,0
da 15.800,01 a	15.900	170,5	82,8	82,5	105,0	95,0	85,0	80,0	82,8	20,0	28,9
da 15.900,01 a	16.000	170,0	82,6	82,2	105,0	95,0	85,0	80,0	82,6	20,0	28,8
da 16.000,01 a	16.100	169,5	82,4	81,9	105,0	95,0	85,0	80,0	82,4	20,0	28,7
da 16.100,01 a	16.200	169,0	82,1	81,6	105,0	95,0	85,0	80,0	82,1	20,0	28,6
da 16.200,01 a	16.300	168,5	81,9	81,4	105,0	95,0	85,0	80,0	81,9	20,0	28,4
da 16.300,01 a	16.400	168,0	81,6	81,1	105,0	95,0	85,0	80,0	81,6	20,0	28,3
da 16.400,01 a	16.500	167,5	81,4	80,8	105,0	95,0	85,0	80,0	81,4	20,0	28,2
da 16.500,01 a	16.600	167,0	81,2	80,5	105,0	95,0	85,0	80,0	81,2	20,0	28,1
da 16.600,01 a	16.700	166,5	80,9	80,2	105,0	95,0	85,0	80,0	80,9	20,0	28,0
da 16.700,01 a	16.800	166,0	80,7	80,0	105,0	95,0	85,0	80,0	80,7	20,0	27,8
da 16.800,01 a	16.900	165,5	80,4	79,7	105,0	95,0	85,0	80,0	80,4	20,0	27,7
da 16.900,01 a	17.000	165,0	80,2	79,4	105,0	95,0	85,0	80,0	80,2	20,0	27,6
da 17.000,01 a	17.100	164,5	80,0	79,1	105,0	95,0	85,0	80,0	80,0	20,0	27,5
da 17.100,01 a	17.200	164,0	79,7	78,8	105,0	95,0	85,0	80,0	79,7	20,0	27,4
da 17.200,01 a	17.300	163,5	79,5	78,6	105,0	95,0	85,0	80,0	79,5	20,0	27,2
da 17.300,01 a	17.400	163,0	79,2	78,3	105,0	95,0	85,0	80,0	79,2	20,0	27,1
da 17.400,01 a	17.500	162,5	79,0	78,0	105,0	95,0	85,0	80,0	79,0	20,0	27,0
da 17.500,01 a	17.600	162,0	78,8	77,7	105,0	95,0	85,0	80,0	78,8	20,0	26,9
da 17.600,01 a	17.700	161,5	78,5	77,4	105,0	95,0	85,0	80,0	78,5	20,0	26,8
da 17.700,01 a	17.800	161,0	78,3	77,2	105,0	95,0	85,0	80,0	78,3	20,0	26,6
da 17.800,01 a	17.900	160,5	78,0	76,9	105,0	95,0	85,0	80,0	78,0	20,0	26,5
da 17.900,01 a	18.000	160,0	77,8	76,6	105,0	95,0	85,0	80,0	77,8	20,0	26,4
da 18.000,01 a	18.100	159,5	77,6	76,3	105,0	95,0	85,0	80,0	77,6	20,0	26,3
da 18.100,01 a	18.200	159,0	77,3	76,0	105,0	95,0	85,0	80,0	77,3	20,0	26,2
da 18.200,01 a	18.300	158,5	77,1	75,8	105,0	95,0	85,0	80,0	77,1	20,0	26,0
da 18.300,01 a	18.400	158,0	76,8	75,5	105,0	95,0	85,0	80,0	76,8	20,0	25,9

Assegno unico universale

L'esonero dal contributo CUAF e i possibili sviluppi alla luce dell'introduzione dell'assegno unico universale

Gli Enti religiosi in passato potevano chiedere l'esenzione CUAF e riconoscere direttamente ai lavoratori l'ANF

«...Ove l'ente ecclesiastico operi nel campo del servizio sanitario e di assistenza sociale e dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà beneficiare dell'esonero CUAF, con l'obbligo di corresponsione al personale dipendente di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari...»

(Circ. INPS n. 201/1989)

Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

- Istituito dalla legge **22/12/73 n.903** presso l'INPS
- Ha lo scopo di concedere una **pensione diretta** all'iscritto che abbia compiuto il **68° anno di età** (con almeno 10 anni di contributi) o sia divenuto permanentemente invalido (con almeno 5 anni di contributi) ed una pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso (sempre con 5 anni di ctr) cui può accedere la stessa platea di soggetti delle pensioni comuni (artt.2,11 e 14).
- Il contributo da versare al Fondo, a differenza di quanto previsto per la generalità dei lavoratori, viene corrisposto **in misura fissa** eguale per tutti e viene rivalutato annualmente.
- Lo Stato **concorre** alla spesa: dal 1° gennaio 2020 a € 8.245.867,88 con D.M. 18 maggio 2021

Art. 5. Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo **tutti i sacerdoti secolari**, nonché tutti i **ministri di culto** delle confessioni religiose **diverse** dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia **fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.**

Con decreto del Ministro per l'interno, previa intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta:

- 1) per i **sacerdoti secolari**, l'attestazione dell'ordinario che **esercita sui medesimi la giurisdizione** secondo le norme del diritto canonico;
- 2) per i ministri di culto delle confessioni religiose **diverse** dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'[articolo 39](#) della [legge 11 aprile 1955, n. 379](#), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultimo o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo **non sono cumulabili** con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.

Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, **i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.**

La disposizione di cui al precedente comma **non si applica** nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attività all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

- L'esonero dall'AGO e l'iscrizione al Fondo Clero è esteso anche ai sacerdoti insegnanti presso i seminari e le loro scuole nell'ambito della loro diocesi di incardinazione o di servizio e nulla toglie a questa configurazione l'eventuale riconoscimento legale dei corsi della scuola del Seminario, né la circostanza che la stessa scuola venga frequentata anche da studenti esterni non aspiranti al sacerdozio. (circ. INPS 18/2/95 n.51).
- Tuttavia, occorre sottolineare che nelle ipotesi in cui esista, tra il sacerdote e una pubblica amministrazione o un terzo soggetto estraneo all'ordinamento canonico, un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente (cappellani militari, cappellani degli ospedali, insegnanti presso scuole pubbliche, ecc.) sussiste l'obbligo all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria comune con l'esclusione del contributo DS (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 617 del 9.04.1965).

Circolare Inps n.140/2012

«L'assicurazione ASpI, (oggi Naspi) inoltre, non riguarderà i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (L. n. 392/1956).....» ,

Circolare Inps n. 204 del 14.9.1990

- Istruzioni operative per l'iscrizione del Personale religioso (clero regolare) escluso dalla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione, Cuaf, Gescal (fin quando dovuta) e contributo di Maternità.
- Codice tipo contribuzione '48' o '49

CCNL Agidae

Art. 22

(Percentuali complessive di ammissibilità)

Fatte salve le specifiche esclusioni previste dall'art. 21 e dalle disposizioni di legge, in ogni Istituto che applica il presente c.c.n.l., l'utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine, computabili ex art. 21, in somministrazione a tempo determinato ex art. 23, e apprendistato ex art. 24, del presente c.c.n.l., non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

CCNL Agidae

Art. 30

(Trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della [legge 29 maggio 1982, n. 297](#).

L'erogazione alla lavoratrice e al lavoratore dell'anticipazione ivi prevista, trascorsi ulteriori 5 anni dalla prima, potrà essere richiesta una seconda volta, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.


In aggiunta ed in subordine, alle anticipazioni previste dalla legge, si riconoscerà l'anticipo del t.f.r. anche per:

- la ristrutturazione della prima casa di abitazione;
- danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali;
- spese pre-adoptive in caso di adozioni internazionali;
- spese matrimonio del dipendente o figli;
- tasse universitarie per dipendente o figli, nell'ambito del regolare svolgimento del piano di studi.

Le misure di work life balance: lo smart working

- Il lavoro agile (smart working). Legge 81/2017
- Modalità di lavoro e non tipologia contrattuale
- Centralità dell'accordo tra le parti (accordo individuale)
- Intervento delle parti sociali con Protocollo del 7.12.2021

Trattasi di una modalità di lavoro che per effetto dell'informatizzazione è prevalente del lavoro intellettuale ERA già diffusa



attraverso **accordi** o **regolamentazioni aziendali** che ne disciplinano le concrete modalità di esecuzione



Lo smart working infatti non rappresenta “un’autonoma tipologia contrattuale”, ma *una modalità di esecuzione della prestazione non soggetta a dirette limitazioni o a specifiche riserve normative.*



Esecuzione prestazione lavorativa esterno

Esercizio potere direttivo

Strumenti lavoratore

Tempi di riposo

Misure tecniche per la disconnessione

Diritto all'apprendimento permanente

Potere di controllo

Condotte che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari